

Oggetto

DISPOSIZIONI AL COMMISSARIO REGOLATORE REGIONALE CONCERNENTI L'EROGAZIONE PROVVISORIA TRAMITE LA GALLERIA DI SCARICO DI FONDO DEI DEFLOSSI DAL LAGO D'IDRO AL FIUME CHIESE SUBLACUALE.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI:

- il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici";
- il r.d. 14 agosto 1920, n. 1285, "Regolamento per le derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche";
- il r.d. 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il d.lgs 31 Marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 Marzo 1997, n. 59";
- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)";
- la l.r. 12 dicembre 2003 n. 26, "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
- il Regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 2 "Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26".

RICHIAMATI i sotto riportati provvedimenti con i quali venne assentita la concessione di riduzione del lago d'Idro a serbatoio regolato e vennero stabilite le modalità di esercizio della concessione di regolazione del lago in raccordo con l'esercizio dell'impianto idroelettrico di Vobarno e con gli impianti idroelettrici alimentati dai serbatoi di Malga Bissina e Malga Boazzo situati nel bacino dell'Alto Chiese in provincia di Trento:

- d.lgt 25 ottobre 1917, n. 5456 regolato dal disciplinare 5 settembre 1917, n. 381 di rep.;
- r.d. 8 dicembre 1927, n. 4788-5030, regolato dal disciplinare 17 agosto 1927, n. 923 di rep.;
- r.d. 17 ottobre 1929, n. 7861 regolato da disciplinare 28 marzo 1929, n. 1086 di rep.;
- r.d. 28 settembre 1934, n. 9510, regolato dal disciplinare 26 marzo 1934, n. 1516 di rep. (suppletivo al disciplinare 28 marzo 1929, n. 1086 di rep.) e gli allegati regolamenti 19 febbraio 1932 e 5 dicembre 1933;

data/ora ric. 23-GEN-2007(MAR) 11:32 24173 P.005
23 Gen 2007 12:46 REGIONE LOMBARDIA 24173 pa5

Regione Lombardia

DATO ATTO che:

- per l'esercizio della regolazione in pendenza dell'affidamento della concessione, la Regione Lombardia si avvale di un commissario regolatore di nomina regionale con i poteri di cui all'art. 43, comma 3 del r.d. n. 1775/1933;
- le modalità di regolazione sono quelle derivanti dalla sperimentazione attuata nel periodo 1992-2002 e indicate nel "Regolamento per la gestione coordinata del lago d'Idro e dei serbatoi dell'Alto Chiese - Edizione 21 Marzo 2002" allegato alla deliberazione della Giunta Regionale della Regione Lombardia n. 7/9297 del 7 giugno 2002 la cui lettura deve intendersi coordinata con i già citati provvedimenti di concessione.

RICHIAMATO l'accordo tra la Regione Lombardia la Provincia Autonoma di Trento per l'armonizzazione delle azioni di salvaguardia delle acque del lago d'Idro e del fiume Chiese sottoscritto in data 14/12/2006 nel quale è confermato che in attesa del riaffidamento della definitiva concessione la regolazione dei livelli del lago e l'erogazione verso valle viene esercitata sulla base di quanto indicato al capoverso precedente.

RICHIAMATO il citato regolamento provvisorio per la gestione coordinata dei serbatoi dell'alto Chiese "Edizione 21 marzo 2001" ove viene confermata, in aderenza ai precedenti e già richiamati provvedimenti di concessione, un'erogazione minima dal lago d'Idro in Chiese di 10 mc/s nel periodo dicembre-marzo di ogni anno;

RICHIAMATI altresì i già citati disciplinari 5 settembre 1917, n. 381 di rep. (art. VIII) e il successivo 8 dicembre 1927, n. 923 di rep. (art. IV) relativi all'esercizio della concessione di regolazione del lago d'Idro nei quali, in particolare, è confermata la possibilità da parte dell'Autorità concedente di provvedere d'ufficio in qualunque tempo ad imporre modalità di svasso del lago differenti da quelle previste nei provvedimenti vigenti assumendo la direzione diretta delle opere di regolazione ogni qualvolta lo ritenga necessario.

VISTA la nota 22/11/2006 prot. 0013153 della Regione Lombardia, Sede Territoriale di Brescia, nella quale si davano indicazioni al Commissario Regolatore di disporre sulla ripartizione delle erogazioni in Chiese in modo da poter avvicinare gradualmente il livello del lago alla quota di 367,00 m s.l.m. per la data del 08/01/2007 e quindi permettere lo sfioro naturale dalla traversa di Idro delle portate affluenti al lago in concomitanza delle messa fuori esercizio della galleria di derivazione dell'impianto idroelettrico di Vobarno prevista per il 08/01/2007 e fino al 30/04/2007, così da non indurre turbative ed interruzioni al regime del fiume Chiese ed alle utilizzazioni poste a valle sullo stesso.

DATO ATTO che il Commissario Regolatore ha aderito alle indicazioni impartite riducendo le erogazioni da lago in Chiese e disponendo l'erogazione di una portata non superiore a 10 mc/s, corrispondente alla portata minima prevista dal regolamento provvisorio.

VISTA la nota in data 29/12/2006 con la quale il Commissario Regolatore comunica l'impossibilità, in relazione agli afflussi a lago estremamente ridotti ed inferiori alla medie storiche nonché in relazione

ai ridotti scarichi in produzione elettrica degli impianti dei serbatoi dell'Alto Chiese, di raggiungere entro il 08/01/2007 la quota di sfioro dalla traversa di Idro il cui ciglio è posto a quota 367,00 m s.l.m. pur avendo mantenuto un'erogazione non superiore a 10 mc/s.

DATO ATTO che alla data dell'08/01/2007 il livello del lago si è attestato a quota 366,21 m s.l.m. mantenendosi sostanzialmente in equilibrio tra gli afflussi in ingresso e le uscite dal medesimo.

CONSIDERATO che il vigente provvedimento del Registro Italiano Dighe - Ufficio di Milano - emesso in data 18/07/2003 ai sensi dell'art. 24 del d.p.r. 85/1991 e della Circolare PCM DSTN/2/7019 del 19/03/1996, inibisce ordinariamente l'utilizzo della galleria di scarico di fondo, utilizzo consentito solo in casi eccezionali per fronteggiare eventi emergenziali.

CONSIDERATO tuttavia che la totale, ancorché temporanea, privazione di ogni deflusso da lago in Chiese comporterebbe per lunghi tratti del fiume deflussi innaturalmente inferiori anche al Deflusso Minimo Vitale previsto negli atti di pianificazione vigenti (allegato 2 alla relazione generale del Programma di Tutela ed Uso delle Acque della Regione Lombardia) quantificati in 3,1 mc/s alla sezione di Barghe e 3,3 mc/s alla sezione di Gavardo.

RITENUTO quindi che per evitare gravi ripercussioni negative per l'ambiente e la fauna ittica, nonché evitare inconvenienti di tipo igienico-sanitario lungo l'asta del fiume Chiese a valle di Vobarno, non possa essere totalmente interrotto il deflusso delle acque nel fiume Chiese in mancanza del raggiungimento della quota di naturale sfioro dalla traversa di Idro ma si debba comunque garantire provvisoriamente e transitoriamente (fino al raggiungimento della quota di sfioro naturale) un apprezzabile deflusso delle acque dal lago d'Idro verso il fiume nel tratto compreso tra Vobarno e Gavardo.

DATO ATTO che in data 11/01/2007 si è tenuto presso la Prefettura di Brescia un incontro nel corso del quale, presenti le parti interessate, gli enti e gli organismi tecnici competenti si è concordato sulla proposta di ridurre temporaneamente e temporaneamente l'erogazione da lago in Chiese da effettuarsi provvisoriamente tramite la galleria di scarico di fondo così da raggiungere più rapidamente possibile la quota di sfioro del lago.

DATO ATTO che in conseguenza del suaccennato incontro del 11/01/2007 ed in relazione alla particolare situazione idrologica in atto possa quantificarsi provvisoriamente ed in deroga a quanto indicato nella regola provvisoria e nei provvedimenti di concessione, una portata sperimentale di 7,0 mc/s, portata che transitoriamente deve comunque erogarsi tramite la galleria di scarico di fondo.

DATO ATTO che qualora l'anzidetta portata di 7,0 mc/s, da mantenersi fino al 22/01/2007, non consenta di raggiungere - per mancanza di afflussi - la quota di sfioro della traversa di Idro possa provvedersi di adottare, provvisoriamente e solo fino al raggiungimento della quota di sfioro, una ulteriore riduzione di portata assumendo in 3,3 mc/s il valore della portata da erogarsi dal lago in Chiese, valore corrispondente al DMV previsto dal PTUA della Lombardia alla sezione del Chiese di Gavardo, così da accelerare la risalita dei livelli del lago e cessare quanto prima l'utilizzo provvisorio della galleria di scarico sottoposta la limitazione per motivi di pubblica sicurezza.

RITENUTO quindi, alla luce di quanto indicato nei capoversi precedenti, di dover dare disposizioni in ordine alla necessità di derogare temporaneamente le indicazioni contenute negli atti di concessione e alla regola provvisoria relativamente alla parte di essi efficace in Regione Lombardia nei limiti discrezionali stabiliti e riservati dai medesimi provvedimenti all'autorità concedente e all'autorità idraulica competente sul tratto di fiume Chiese in esame.

VISTI:

- il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici";
- il r.d. 14 agosto 1920, n. 1285, "Regolamento per le derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche";
- il r.d. 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il d.lgs 31 Marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 Marzo 1997, n. 59";
- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)";
- la l.r. 12 dicembre 2003 n. 26, "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
- il Regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 2 "Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26".

VISTA la l.r. 23 luglio 1996 "Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta Regionale".

VISTI i provvedimenti organizzativi della VIII legislatura;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

- Dalla data del presente provvedimento il Commissario Regolatore provvederà affinché l'erogazione dal lago d'Idro verso il fiume Chiese sia non superiore a 7,0 mc/s fino alle ore 24:00 del 22/01/2007;
- Il Commissario provvederà a disporre che l'erogazione avvenga eccezionalmente mediante l'utilizzo temporaneo della galleria di scarico di fondo fino al raggiungimento della quota di

sfioro tramite la soglia della traversa di Idro in considerazione della necessità di evitare conseguenze negative per l'ambiente e la fauna ittica, nonché evitare inconvenienti di tipo igienico-sanitario nell'alveo del fiume Chiese a valle del lago, salvo espressa disposizione contraria da parte del Registro Italiano Dighe.

- Qualora entro le ore 24:00 del 22/01/2007, per mancanza di afflussi, non sia raggiunta la quota di sfioro della traversa di Idro, temporaneamente e solo fino al raggiungimento della quota di sfioro, il Commissario Regolatore disporrà dalle ore 00:00 del 23/01/2007 una ulteriore riduzione di erogazione dal lago assumendo in 3,3 mc/s il valore della portata da erogarsi dal lago in Chiese tramite la galleria di scarico.
- Raggiunta la quota di sfioro del lago lo stesso sarà esercito, fino a diversa disposizione del Registro Italiano Dighe e fino alla riapertura della galleria di derivazione dell'impianto idroelettrico di Vobarno, a deflusso naturale con portata di deflusso in Chiese corrispondente agli afflussi naturali a lago.
- Il presente provvedimento è comunicato ai soggetti interessati ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il Direttore Generale
Raffaele Tiscar

